

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3548

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOSACCO, BOCCADUTRI

Delega al Governo per la disciplina della costruzione e della circolazione di veicoli aerei controllati a distanza o tramite autopilota

Presentata il 20 gennaio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni la diffusione dei droni, cioè dei veicoli aerei controllati a distanza o tramite autopilota, ha avuto un incremento significativo: strumenti inizialmente utilizzati principalmente in ambito militare, essi appaiono oggi indispensabili anche in ambito civile. È di pochi mesi fa la notizia che addirittura esperti operatori nel settore della logistica starebbero valutando di utilizzarli per velocizzare i propri sistemi di consegne.

Molteplici sono i possibili utilizzi: dal controllo dei raccolti, alle riprese aeree, al trasporto e alla ricerca scientifica.

In Italia il settore è attualmente regolato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile. Tuttavia spesso l'approccio seguito dagli enti regolatori tende a equipararli ai normali apparecchi aerei ma, nonostante

le molte affinità, i droni si differenziano dai normali aerei.

Il sistema normativo vigente frena lo sviluppo del mercato dei droni. Le norme nel settore dell'aviazione, infatti, non tengono adeguatamente conto delle specificità dei droni e sono sproporzionate rispetto ai rischi operativi, troppo gravose o hanno un costo così elevato da rendere antieconomica la maggior parte dei servizi con droni. Le operazioni con droni sollevano inoltre una serie di questioni che non sussistono, o sussistono in misura molto minore, nell'aviazione civile con equipaggio. Tali questioni riguardano la sicurezza, intesa anche come *security*, la protezione della vita privata e dei dati personali, la protezione dell'ambiente e la responsabilità. Questi problemi riguardano tutti gli attori del sistema aeronautico, i costruttori

e gli operatori di droni e indirettamente tutti i cittadini, poiché i droni potrebbero volare ovunque.

Norme certe favoriranno lo sviluppo del mercato per i prodotti e i servizi basati sui droni assicurando regole e *standard* comuni, anche attraverso un uso ottimale degli strumenti generali di sorveglianza del mercato per quanto riguarda i droni coinvolti in operazioni a basso rischio. Al contempo, grazie all'applicazione di norme proporzionate ai rischi, il segmento di mercato dei droni di minori dimensioni (nel quale operano molte piccole e medie imprese) non verrebbe soffocato da un'eccessiva regolamentazione.

Appare dunque urgente approvare una legislazione che definisca le linee guida principali cui i produttori e gli utilizzatori dei droni aerei dovrebbe attenersi. L'introduzione di un quadro normativo certo favorirebbe anche la ricerca e gli investimenti. I droni, infatti, sono trasversali rispetto a molti settori industriali in cui l'Italia ha dimostrato di essere all'avanguardia: dallo sviluppo di materiali sempre più resistenti e leggeri, a batterie sempre più performanti, a sistemi di geolocalizzazione e di trasmissione del segnale sempre più potenti e precisi. La loro trasversalità e versilità ne faranno presto strumenti indispensabili per diverse professioni e per questo anche una disciplina relativa alla formazione è utile.

La presente proposta di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi finalizzati alla disciplina della costruzione e della circolazione di veicoli controllati a distanza o tramite autopilota, denominati droni. In particolare, il Governo deve attenersi a specifici principi e criteri direttivi, definendo il drone come qualunque mezzo terrestre, navale o aereo privo di pilota, comandato a distanza o tramite autopilota e attribuendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, il potere di regolamentare la materia.

L'articolo 2 stabilisce che il Governo, nell'esercitare la delega, distingue i droni aerei in tre categorie, differenziandoli anche in base alla massa operativa al decollo, calcolata includendo ogni ulteriore accessorio da esso trasportato o in esso agganciato. Stabilisce inoltre quali siano i soggetti deputati al controllo e alla regolazione dei droni delle diverse categorie. Il Governo, inoltre, è delegato a istituire il brevetto di volo semplificato per il comando dei droni aerei, fissando le modalità di rilascio dello stesso e le caratteristiche psico-motorie necessarie per il suo rilascio. Stabilisce inoltre chi può pilotare i droni appartenenti a ciascuna categoria e in quali luoghi e con quali limitazioni gli stessi possono volare.

Il Governo deve inoltre fissare l'obbligo di apporre una targhetta identificativa per taluni droni e l'obbligo di montare un sistema di trasmissione dei dati tramite SIM e un *transponder* in altri; deve inoltre stabilire l'obbligo di certificazione industriale per tutti i droni di tutte le categorie, secondo norme tecniche approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base di richiesta avanzata allo stesso, nonché l'obbligo per il costruttore per i droni di tutte le categorie di fornire un manuale per la gestione delle procedure di emergenza. Il Governo fissa anche le modalità per rendere riconoscibile il drone e il luogo da cui lo stesso viene pilotato.

Ogni drone deve avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile e deve essere facilmente individuabile il soggetto responsabile.

Ogni drone può volare secondo le prescrizioni relative alla categoria superiore, se si adegua alla normativa prevista per tale categoria.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con decreto, limitare la possibilità dei droni di volare in determinati luoghi; anche il sindaco, con provvedimento motivato, può vietare per un tempo definito e per esigenze di pubblica sicurezza l'uso dei droni in aree definite. In ogni caso, il Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della difesa e con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, può adottare ogni altra disposizione utile a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Il Governo dovrà anche prevedere le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove norme.

Sono inoltre stabiliti i casi di esclusione delle disposizioni relative ai droni per gli aeromodelli impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, comunque non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.

Infine, il Governo nell'esercizio della delega, può prevedere, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, procedure semplificate per utilizzo dei droni da parte di professionisti geometri, architetti o in-

gegneri esclusivamente nell'esercizio delle loro attività professionali.

L'articolo 3 fissa le caratteristiche che devono avere i *transponder*.

L'articolo 4 introduce disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 5 prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali interessate, stabilisca con decreto i criteri per l'inserimento nell'offerta formativa dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado di moduli facoltativi di formazione sull'utilizzo dei droni.

Le università, inoltre, provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studio finalizzati allo studio dei droni o a potenziare i corsi di studio già esistenti.

L'articolo 6, infine, fissa norme per l'adozione dei decreti legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la disciplina della costruzione e della circolazione di veicoli controllati a distanza o tramite autopilota, di seguito denominati « droni ».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) definisce il drone come qualsiasi mezzo terrestre, navale o aereo privo di pilota, comandato a distanza, da remoto o tramite autopilota;

b) attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, il potere di regolamentare la materia.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi specifici).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) distingue i droni nelle seguenti categorie:

1) categoria A: droni per operazioni a basso rischio;

2) categoria B: droni per operazioni a medio e specifico rischio;

3) categoria C: droni per operazioni ad alto rischio;

b) suddivide la categoria A nelle seguenti sottocategorie:

1) categoria A0: droni di peso fino a 1 chilogrammo al decollo, quali droni giocattolo o mini droni;

2) categoria A1: droni di peso fino a 4 chilogrammi al decollo, quali droni di dimensioni molto ridotte;

3) categoria A2: droni di peso inferiore a 25 chilogrammi al decollo, quali droni di piccole dimensioni;

c) stabilisce che la massa operativa al decollo dei droni, ai fini delle categorie di cui alla lettera *b*), è calcolata includendo ogni ulteriore accessorio da esso trasportato o in esso agganciato;

d) stabilisce le modalità con le quali le operazioni relative alla categoria B sono autorizzate e regolate dall'Ente nazionale per l'aviazione civile;

e) stabilisce che ai droni di categoria C, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme in materia di aviazione civile;

f) stabilisce che il controllo da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia limitato ai droni delle categorie B e C;

g) stabilisce che il controllo da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile sia limitato ai droni delle categorie B e C;

h) istituisce il brevetto di volo semplificato per il comando dei droni aerei, fissando le modalità di rilascio dello stesso e le caratteristiche psico-motorie necessarie per il suo rilascio, stabilendo l'obbligo dello stesso per il comando dei droni di categoria B e stabilendo che le scuole di formazione che rilasciano il brevetto devono essere dirette da piloti dell'aviazione generale;

i) stabilisce l'obbligo del possesso del brevetto di volo di cui alla lettera *h*) per il comando dei droni di categoria C;

l) stabilisce che i droni di categoria A0 possono volare dovunque a un'altezza non superiore a 50 metri, ad eccezione delle aree in cui è esplicitamente vietato, purché siano comandati a vista, e non devono sorvolare una folla superiore a dodici persone;

m) stabilisce che i droni di categoria A1 possono volare solo nei campi volo, nelle aeree private e nei cantieri, purché a un'altezza non superiore a 50 metri e a condizione che tali zone si trovino a più di 4 chilometri da un aeroporto e che i droni siano controllati a vista;

n) stabilisce, al di fuori del volo entro 50 metri di altezza nei campi volo a una distanza superiore a 4 chilometri da un aeroporto, i casi in cui ai droni di categoria A2 si applicano le disposizioni relative ai droni di categoria superiore;

o) stabilisce, per tutte le categorie di droni, con l'esclusione della categoria A0, l'obbligo di apporre una targhetta identificativa per quelli superiori alla categoria A1 e l'obbligo di un sistema di trasmissione dati tramite SIM; per i droni delle categorie B e C stabilisce l'ulteriore obbligo di montare un *transponder* di cui all'articolo 3;

p) stabilisce l'obbligo di certificazione industriale per i droni di tutte le categorie, secondo norme tecniche approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base di richiesta presentata allo stesso;

q) stabilisce l'obbligo per il costruttore dei droni di categoria superiore a A1 di fornire un manuale per la gestione delle procedure di emergenza;

r) stabilisce gli obblighi di copertura assicurativa per la responsabilità civile;

s) stabilisce che ogni drone può volare secondo le prescrizioni relative alla categoria superiore se si adegua alla normativa prevista per tale categoria;

t) stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può, con decreto, limitare la possibilità dei droni di volare in determinati luoghi;

u) stabilisce che il sindaco, con provvedimento motivato, può vietare per un tempo definito e per esigenze di pubblica sicurezza l'uso dei droni in aree definite;

v) stabilisce che i droni delle categorie B e C sono dotati di targa matricolare regi-

strata presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'apposita categoria;

z) prevede l'uso di luci o di altri mezzi che possono favorire la visibilità del drone da parte del pilota ed, eventualmente, di altri utilizzatori dello spazio aereo;

aa) stabilisce, per i droni delle categorie B e C, le modalità per le quali il pilota, o il luogo da cui esso opera, sia riconoscibile;

bb) stabilisce le responsabilità dell'operatore o di un altro responsabile nei casi di droni controllati tramite autopilota;

cc) stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge e regolamentari sull'utilizzo dei droni;

dd) affida al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ogni altra disposizione utile a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone;

ee) stabilisce i casi di esclusione delle disposizioni relative ai droni per gli aeromodelli impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, comunque non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell'aeromodellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.

2. Il Governo nell'esercizio della delega di cui al comma 1, può prevedere, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, procedure semplificate per utilizzo dei droni, ad eccezione di quelli della categoria C, da parte di professionisti geometri, architetti e ingegneri esclusivamente nell'esercizio delle loro attività professionali.

ART. 3.

(Transponder).

1. Ai fini di cui alla presente legge, per *transponder* si intendono i dispositivi che:

a) consentono l'acquisizione di informazioni sulla posizione corrente di un

veicolo ottenuta da un ricevitore GPS a partire dall'avvio fino all'arresto del veicolo nonché informazioni sul *bearing*, sull'altitudine e sulla velocità;

b) memorizzano le informazioni acquisite in modo crittografato e firmato digitalmente su memoria interna e su memoria rimovibile;

c) appongono la firma digitale secondo gli *standard* di certificazione dei dati definiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, gestita attraverso un processore crittografico che provvede alla propria disattivazione in caso di effrazione del contenitore;

d) permettono l'accesso ai dati memorizzati attraverso una connessione diretta al dispositivo e una connessione senza fili.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali).

1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate misure dirette a garantire il corretto trattamento dei dati personali e delle immagini acquisite tramite l'utilizzo di droni.

ART. 5.

(Moduli facoltativi sull'utilizzo dei droni).

1. Al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze in materia di droni per determinate categorie professionali, a partire dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali interessati, sta-

bilisce, con decreto, i criteri per l'inserimento nell'offerta formativa dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado di moduli facoltativi di formazione sull'utilizzo dei droni.

2. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studio finalizzati allo studio dei droni o a potenziare i corsi di studio già esistenti.

ART. 6.

(Disposizioni per l'adozione dei decreti legislativi).

1. I decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

€ 1,00



17PDL0038790